

REGOLAMENTO (CEE) N. 2172/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1993

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di etanolamina originaria degli Stati Uniti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

- (1) Nel marzo 1992 la Commissione ha ricevuto una denuncia, relativa alle importazioni di etanolamine originarie degli Stati Uniti, presentata dal CEFIC (Consiglio europeo dell'industria chimica) a nome di determinati produttori comunitari di etanolamina che realizzano quasi tutta la produzione comunitaria del prodotto in questione. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al conseguente pregiudizio subito dall'industria comunitaria che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura antidumping.
- (2) Con un'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾ la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura relativa alle importazioni di etanolamine originarie degli Stati Uniti, di cui ai codici NC 2922 11 00, 2922 12 00 e 2922 13 00 e ha iniziato un'inchiesta.
- (3) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i ricorrenti. Le parti interessate hanno avuto l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.
- (4) I rappresentanti degli esportatori, gli importatori collegati e i ricorrenti hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

(6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società :

a) produttori comunitari :

- BASF AG, Ludwigshafen, Germania,
- Huels AG, Marl, Germania,
- ICI Ltd, Middlesborough, Regno Unito,
- BP Chemicals Snc, Parigi, Francia ;

b) produttori degli Stati Uniti :

- Union Carbide Corporation, Danbury, Connecticut,
- Oxychem, Dallas, Texas,
- Dow Chemical Company, Midland, Michigan,
- Texaco Chemical Company, Houston, Texas ;

c) importatori collegati :

- Dow Benelux NV, Rotterdam, Paesi Bassi,
- Dow International BV, Rotterdam, Paesi Bassi,
- Texaco Chemical UK, Londra, Regno Unito,
- Union Carbide Benelux NV, Anversa, Belgio.

Altre informazioni sono state ottenute dalle società Dow Europe SA e Union Carbide Europe SA, situate in Svizzera, che hanno svolto alcune funzioni relative alle importazioni del prodotto nella Comunità.

(6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° luglio 1991 e il 30 giugno 1992 (qui di seguito denominato « periodo dell'inchiesta »).

B. PRODOTTO IN ESAME

(7) Descrizione del prodotto

L'etanolamina è un prodotto chimico ottenuto per reazione dell'ammoniaca acquosa con l'ossido di etilene.

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 201 dell'8. 8. 1992, pag. 12.